

**REGOLAMENTO (UE) 2016/156 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 gennaio 2016**

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze boscalid, clothianidin, thiamethoxam e tolclofos-metile sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza folpet sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.
- (2) Per la sostanza boscalid l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento <sup>(2)</sup>. Essa ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che per tutti gli LMR esaminati mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. L'Autorità ha dichiarato che è prevedibile un potenziale di accumulo di residui di boscalid nelle colture in avvicendamento, ha calcolato sia LMR che tengono conto di questo potenziale di accumulo, sia che non ne tengono conto, e ha lasciato ai responsabili della gestione dei rischi il compito di scegliere l'opzione necessaria. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità e che considera il potenziale di accumulo. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Per la sostanza clothianidin l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento <sup>(3)</sup>. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per noci di pecan, papaie, patate, pomodori, peperoni, melanzane, mais dolce, cavolfiori, brassicacee a foglia, lattuga, cerfoglio, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, senza baccello), lenticchie fresche, semi di cotone, sorgo in chicchi, cacao e radici di cicoria. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per agrumi, ciliegie, uva da tavola e da vino, fragole, ananas, meloni,

<sup>(1)</sup> GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di boscalid vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2014; 12(7):3799, 127 pagg.

<sup>(3)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) di clothianidin e thiamethoxam vigenti in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2014;12(12):3918, 120 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

